

**Corte di cassazione penale, sez. III, n. 10243/2024: autorizzazione paesaggistica – necessità di provvedimento espresso**

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di reati edilizio-paesaggistici, in continuità con costante indirizzo giurisprudenziale sul punto, stigmatizza che l'autorizzazione paesaggistica debba essere necessariamente adottata con provvedimento espresso, non potendo il silenzio della Pubblica Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse paesaggistico assumere significato di assenso. Un tanto in conformità al disposto di cui all'art. 20 della L. 241/1990 che esclude, in linea generale, la formazione per silentium del provvedimento inerente interessi sensibili, tra cui quello paesaggistico.

La Suprema Corte precisa che nel caso esaminato non trova applicazione l'art. 146 d. lgs. 42/2004, il quale disciplina il rilascio preventivo dell'autorizzazione paesaggistica rispetto ad interventi ancora da realizzare – prevedendo che “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione” – bensì trova applicazione la speciale disciplina del condono edilizio di cui alla L. 724/1994 ed alla L. 47/1985, la quale attribuisce espressamente all'eventuale inerzia delle Amministrazioni competenti valore di rigetto. Specificamente, l'art. 32 L. 47/1985 rubricato “opere costruite su aree sottoposte a vincolo” nel richiamare l'art. 39 L. 724/1994 stabilisce che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio – rifiuto” e che “ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria”.

La diversa disciplina stabilita nell'ipotesi di rilascio preventivo dell'autorizzazione paesaggistica e di quella di condono di un abuso edilizio, trova ragione nella volontà del legislatore di non attribuire al silenzio dell'Amministrazione valore favorevole laddove si tratti, non già di un'inerzia su una legittima richiesta di autorizzazione preventiva avanzata dal privato, ma della sanatoria di un illecito già commesso. In tale ultimo caso, l'ottenimento degli effetti favorevoli del condono da parte del trasgressore è ragionevolmente assoggettato ad un iter procedimentale più rigoroso, a garanzia dell'effettivo e concreto vaglio di compatibilità paesaggistica dell'opera abusivamente realizzata.

**Link:**

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=/.20240312/snpn@s30@a2024@n10243@tS.clean.pdf>